

Nuovi dazi USA: dal 24 luglio 2026 in vigore la Section 301

Dal 24 luglio 2026, con l'entrata in vigore della Section 301 del Trade Act del 1974, gli Stati Uniti hanno introdotto un **nuovo regime tariffario per le importazioni da oltre 60 partner commerciali** (che coprono il 99,4% dell'import USA), tra cui Cina, Unione Europea, Canada, Giappone e Corea del Sud, con **aliquote comprese tra il 10% e il 12,5%**. La nuova misura, disposta con il provvedimento firmato dal Rappresentante per il Commercio USA Jamieson Greer, sostituisce la precedente Section 122 (in vigore dal 24 febbraio 2026) e i dazi reciproci IEEPA che fissavano il tetto al 15%, ed è formalmente motivata dal mancato contrasto al lavoro forzato da parte dei Paesi coinvolti. La scelta della base giuridica non è casuale: la Section 301 è infatti ritenuta più solida sul piano legale rispetto alla normativa precedentemente utilizzata per i dazi reciproci, già annullata dalla Corte Suprema statunitense.

La principale novità introdotta dalla Section 301 riguarda il meccanismo di calcolo del dazio, radicalmente diverso rispetto al passato: mentre la Section 122 prevedeva un dazio aggiuntivo del 10% da sommare sempre al dazio base MFN (Most Favored Nation), la nuova normativa fissa un **tetto massimo complessivo** e non più una somma. Per i prodotti con dazio MFN già superiore alla soglia di riferimento, il dazio integrativo della Section 301 risulta pertanto pari allo 0%, applicandosi soltanto il dazio base, senza alcuna maggiorazione.

L'agevolazione si articola su tre distinte fasce di trattamento in base al Paese di provenienza della merce:

- Unione Europea e Taiwan: tetto complessivo (MFN + integrativo) fissato al 10%.
- Giappone, Corea del Sud e Svizzera: tetto complessivo fissato al 12,5%.
- Canada, India, Messico, Pakistan e Regno Unito (Paesi che hanno introdotto o si sono impegnati a introdurre divieti sui beni da lavoro forzato): aliquota fissa del 10%, non calcolata come tetto.
- Altre economie sotto indagine, tra cui Cina, Brasile, Vietnam e Turchia: aliquota fissa del 12,5%.

È fondamentale che le aziende esportatrici verifichino con attenzione la classificazione doganale dei propri prodotti e il relativo dazio MFN di riferimento, poiché è da questo valore che dipende l'entità dell'aliquota integrativa effettivamente applicata a destino. Un'errata classificazione doganale può infatti comportare il pagamento di un dazio superiore a quello dovuto, o l'applicazione di sanzioni in caso di sottostima volontaria. Restano esclusi dal nuovo regime i beni già soggetti ai dazi Section 232 legati alla sicurezza nazionale, quali acciaio, alluminio, rame e automotive.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 luglio 2026 e sostituiscono integralmente il precedente regime della Section 122. Resta ancora da chiarire il coordinamento tra questo nuovo meccanismo e il tetto complessivo del 15% fissato dall'accordo commerciale di Turnberry, firmato nel luglio 2025 tra il Presidente USA e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Fonte: www.exportusa.us - 24 Luglio 2026
www.assolombarda.it - 24 Luglio 2026

Ufficio Commercio Estero
Camera di Commercio di Genova